



ACCORDO DI PROGRAMMA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO STADIO DEL COMUNE DI CAGLIARI SECONDO GLI STANDARD PREVISTI PER LE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI, ENTRO I TERMINI PER OSPITARE I CAMPIONATI EUROPEI 2032

TRA

la **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, con sede in viale Trento 69 Cagliari nella persona del Presidente on. dott. Christian Solinas - ente promotore

E

Il **COMUNE DI CAGLIARI**, con sede in via Roma n. 148, Cagliari, nella persona del Sindaco pro-tempore dott. Paolo Truzzu – ente attuatore

PREMESSO CHE

la Regione Autonoma della Sardegna, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 17 del 1999, riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società, concorrendo, tra l'altro, alla realizzazione di impianti e infrastrutture sportivi attraverso programmi di spesa a valenza pluriennale;

la legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1 (legge di stabilità 2023), così come modificata per effetto dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, prevede all'articolo 11, rubricato "Accordo di programma tra Regione, Comune di Cagliari e altri enti pubblici" che la Regione è autorizzata a sottoscrivere con il Comune di Cagliari ed ulteriori enti pubblici eventualmente interessati, un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la realizzazione nella città di Cagliari del nuovo Stadio, secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i campionati europei 2032;

sempre il richiamato articolo 11 prevede al comma 2 che gli oneri in capo alla Regione derivanti dall'attuazione dell'Accordo di Programma sono quantificati in complessivi euro 50.000.000 in ragione di:

- euro 3.000.000 per l'anno 2023 (Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2);
- euro 15.000.000 per l'anno 2024 (Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2);
- euro 12.000.000 per l'anno 2025 (Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2);
- euro 20.000.000 per l'anno 2026 (Missione 08 - programma 01 - titolo 2);

le suddette risorse risultano immediatamente disponibili sui capitoli di spesa del bilancio della Regione, fatta eccezione per le risorse relative all'annualità 2026 per le quali si procederà mediante iscrizione in spesa di quota parte dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, già accertata sul capitolo di entrata EC122.028 del bilancio regionale;

il Comune di Cagliari ha richiesto alla Regione Sardegna la liquidazione del contributo previsto dalla legge, mantenendo in capo alla propria struttura tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione del nuovo Stadio;

in considerazione di quanto sopra e in attuazione della disposizione sopra citata occorre procedere alla sottoscrizione del richiesto Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2 - Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo, sottoscritto in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 e s.m.i., disciplina i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari in ordine all'intervento di realizzazione del nuovo Stadio del Comune di Cagliari.
2. A tal fine le Parti, ciascuna in relazione alle proprie competenze, assumono gli impegni specificati nei successivi articoli.

Art. 3 - Impegni generali delle parti

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente Accordo di Programma, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:
 - collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale, al fine di realizzare il trasferimento delle risorse stanziare dalla legge in favore del Comune di Cagliari;
 - attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'Accordo di Programma.

Art. 4 - Impegni in capo alla Regione Autonoma della Sardegna

1. La Regione Autonoma della Sardegna in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2023 così come modificato per effetto dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, concorre alla realizzazione del nuovo Stadio secondo gli standard previsti dalle competizioni internazionali, limitatamente alla destinazione a tal fine delle risorse finanziarie stanziare a valere sulle annualità 2023-2026 e attraverso il competente Assessorato dei lavori pubblici, che porrà in essere i necessari provvedimenti attuativi, secondo le specifiche norme di comparto che ne regolano il finanziamento, la programmazione e l'attuazione di opere.
2. La Regione Autonoma della Sardegna, ai fini di cui sopra, destina le risorse già disponibili sul bilancio regionale attribuite alla competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, per la realizzazione del nuovo Stadio di cui al comma 1 punto a) del suddetto articolo, secondo il seguente quadro finanziario, sul capitolo SC09.0485 C.d.R. 00.08.01.01 (Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2):
 - euro 3.000.000,00 sul bilancio regionale per l'anno 2023;
 - euro 15.000.000,00 sul bilancio regionale per l'anno 2024;
 - euro 12.000.000,00 sul bilancio regionale per l'anno 2025;
 - euro 20.000.000,00 sul bilancio regionale per l'anno 2026.
3. Le risorse di cui al punto 2, saranno attribuite al Comune di Cagliari secondo le procedure previste dall'articolo 8 della L.R. 13 marzo 2018 n. 8, per le sole attività connesse alla realizzazione dell'impianto sportivo.

4. Resta inteso, pertanto, che la Regione Autonoma della Sardegna rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attività oggetto del presente accordo e che nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata nei confronti della medesima.

Art. 5 - Impegni in capo al Comune di Cagliari

1. Il Comune di Cagliari, si impegna a:
- sostenere gli oneri finanziari di cui al piano economico finanziario di propria competenza;
 - gestire l'iter procedurale tecnico/amministrativo connesso all'approvazione della progettazione ed alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, monitorando e assicurando il rispetto del cronoprogramma formalmente approvato in coerenza con le tempistiche assegnate dal Comitato Esecutivo UEFA;
 - presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, a seguito della conclusione dell'intervento, una relazione finale che dà atto dei risultati raggiunti e delle modalità di utilizzo delle risorse trasferite in attuazione del presente Accordo.

Art. 6 - Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza

2. Ai sensi dell'art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio di Vigilanza costituito da:
- Assessore dei Lavori Pubblici o suo delegato, che lo presiede;
 - Sindaco del Comune di Cagliari o suo delegato competente per materia;
 - Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo della Regione Sardegna o suo delegato;
 - Assessore alla Pianificazione strategica e allo sviluppo urbanistico del Comune di Cagliari o suo delegato.
3. Per lo svolgimento delle competenze assegnate, il Collegio di Vigilanza si avvale del supporto della Segreteria Tecnica composta da referenti individuati per la Regione Autonoma della Sardegna nell'Assessorato dei Lavori Pubblici e per il Comune di Cagliari nell'Unità di Progetto formalmente costituita con la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 23 settembre 2020.
4. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
- vigilare sulla attuazione dell'Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi, nonché del costante mantenimento dell'interesse pubblico sotteso al progetto citato in premessa;
 - dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
5. L'insediamento del Collegio di Vigilanza avviene su iniziativa dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo. Lo stesso si riunisce con cadenza semestrale al fine di verificare, con il supporto della Segreteria Tecnica di cui al comma 1, la coerenza dell'attuazione dell'intervento rispetto al cronoprogramma ed agli oneri convenzionali. È convocato, altresì, in forma straordinaria, ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti, in tale caso di riunisce entro 10 giorni dalla richiesta.
6. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.

7. Le risultanze dei verbali delle sedute del Collegio di Vigilanza di cui al comma 3, attestanti la corretta attuazione dell'intervento, costituiscono presupposto necessario ai fini della liquidazione delle quote di competenza regionale successive alla prima.

Art. 7 - Sottoscrizione e durata dell'Accordo di Programma

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
2. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna di tale Decreto di approvazione e sul sito internet istituzionale del Comune di Cagliari.
3. Il presente Accordo di Programma ha durata sino alla completa realizzazione dell'intervento previsto dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma.
4. Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi e nelle modalità indicate.

Art. 8 - Controversie

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo di Programma, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 9 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia all'art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto, il _____

Regione Autonoma della Sardegna
Il Presidente

Comune di Cagliari
Il Sindaco